COMUNE di CESENA
(Provincia di Forlì-Cesena)
Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione
Piazza del Popolo n° 10 telefono 0547-356592 telefax 0547-356519

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMADONNA/CENTRO DONNA DEL COMUNE DI CESENA PERIODO 1/4/2018-31/3/2023 **CIG GARA: 7285991DF7**
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

R.U.P.
Monica Esposito

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Riferimenti normativi
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....
Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio.....
Art. 3 - Durata .....
Art. 4 - Importo dell'appalto .....
Art. 5 - Quinto d'obbligo.....
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 7 - Cessione di contratto e di credito .....
Art. 8 - Domicilio dell'Operatore Economico e referenti.....
Art . 9 - Cauzioni e garanzie .....
Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico.....
Art. 11 - Garanzia assicurativa.....
Art. 12 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).....
Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto .....
Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....
Art. 15 - Ritenute e svincolo.....
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....
Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della forniture/del servizio .....
Art. 18 - Penali .....
Art. 19 - Subappalto.....
Art. 20 - Pagamenti subappaltatori .....
Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto. .....
Art. 22 - Modifiche e Varianti .....
Art. 23 - Prestazioni non previste .....
Art. 24 - Certificato di pagamento. .....
Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione .....
Art. 26 - Risoluzione del contratto .....
Art. 27 - Recesso da parte della stazione appaltante.....
Art. 28 - Definizione delle controversie.....
Art. 29 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico .....
Art. 30 - Riservatezza

Riferimenti normativi:

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

- **D.Lgs. 50/2016**, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modiche e integrazioni;
- **D.Lgs. n. 81/2008**, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 123/2004**, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
- **Legge n. 136/2010**, la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 217** del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 nonché dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **RD n. 2440 del 18 novembre 1923** "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato"
- **D.Lgs. 196 del 30.06.2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- **D.P.R. 207 del 05.10.2010** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del Centrodonna/Informadonna del Comune di Cesena (Tipo servizio: Allegato IX D.Lgs. 50/2016 - CPV: 85312300-2), finalizzato all'accoglienza, all'informazione, consulenza specialistica, orientamento e ascolto dei cittadini/cittadine, rivolto prevalentemente alla popolazione femminile, sia persone singole che gruppi di utenti, da svolgersi nelle sedi stabilite dall'Amministrazione Comunale di Cesena (*stazione appaltante*), allo sportello, con modalità informatiche (e-mail e sito internet) e telefoniche.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

1. Il Centrodonna/Informadonna è il servizio di ascolto, orientamento e informazione rivolto alla popolazione femminile e di promozione della cultura della parità fra uomo e donna. Fornisce informazioni, orientamento, consulenza specialistica, supporto, assistenza e strumenti relativi alle diverse tematiche nelle quali il servizio è specializzato, nonché le attività di ricerca, raccolta, redazione, delle informazioni e dei materiali necessari per provvedere all'aggiornamento del servizio.

2. Particolare rilievo per il servizio rivestono le attività di progettazione e di realizzazione di iniziative a valenza culturale, sociale ed educativa rivolte alla valorizzazione delle specificità di genere ed alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, in raccordo con i servizi culturali, sociali ed educativi del Comune di Cesena e dell'Unione Valle del Savio, con la scuola, le altre istituzioni e le forze sociali del territorio.

3. Il Centrodonna/Informadonna esplica le funzioni informative, di orientamento e consulenziali sui seguenti temi:

a) Problematiche sociali, culturali e sanitarie; pari opportunità, salute, violenza di genere e domestica, maltrattamento familiare, stalking, divorzio, disagio relazioni intrafamiliari e di coppia e orientamento verso i servizi;
b) Lavoro e formazione professionale femminile: orientamento al lavoro, accompagnamento alla ricerca di lavoro o reinserimento, con particolare attenzione alla specificità femminile;
c) Servizi di centro antiviolenza (DL 93/2013 convertito in Legge 119/2013): ascolto, counselling della relazione di aiuto, interventi di prevenzione, consulenza giuridica e psicologica, anche attraverso un costante lavoro di sensibilizzazione al problema e azioni di prevenzione.

2.1 – Descrizione del Servizio: Attività

1. Il Centrodonna/Informadonna esplica le seguenti attività informative, di orientamento e consulenziali:

a) Fornisce informazioni e orientamento, a diversi livelli di approfondimento, con l'obiettivo di porre l'utente nella condizione di scegliere consapevolmente e liberamente fra varie alternative nei diversi settori di interesse.

b) Offre consulenza giuridica: gestisce in modo diretto e completo un servizio di informazione giuridica volto a rispondere a quesiti di cittadine primariamente (ma anche cittadini) riguardanti il Diritto di Famiglia, Civile, Penale e del Lavoro. La gestione include: arruolamento, anche a titolo volontario, di professioniste iscritte all'Ordine; programmazione presenze avvocate presso il Centro Donna; accoglimento richieste e compilazione del calendario degli appuntamenti; svolgimento adempimenti amministrativi e contabili relativi alla liquidazione degli eventuali rimborsi presenza delle avvocatesse; promozione e pubblicizzazione del servizio; rendicontazione: numero di accessi, tipologia di utenza e temi oggetto di quesito.

c) Offre i servizi di centro antiviolenza (DL 93/2013 convertito in Legge 119/2013): ascolto, counselling della relazione di aiuto, interventi di prevenzione, consulenza giuridica e psicologica, sensibilizzazione al problema e azioni di prevenzione.

d) Organizza e gestisce una rassegna di incontri / reading /brevi rappresentazioni teatrali, con importanti esponenti della letteratura, della saggistica e del teatro civile a livello nazionale, per la promozione al dialogo su temi di importante attualità che vanno dai diritti della donna, ai diritti delle minoranze in genere, toccando i temi delle migrazioni, delle religiosità nelle sue diverse espressioni e della loro integrazione all'interno della nostra democrazia: dalle letterature migranti alle definizioni del concetto di identità, alla cultura del dialogo e dell'apertura, provvedendo:
   - a definire un calendario di incontri con autori, attori, scrittori, giornalisti ed educatori, aperti a tutti la cittadinanza, da tenersi presso luoghi significativi della città;
   - all'individuazione degli autori, delle letture, anche accompagnate da brevi rappresentazioni teatrali, da presentare;
   - alla definizione delle modalità di presentazione ad espressione artistica dei contenuti letterari e di prosa prescelti anche con relativi riflessi educativo-didattici e di riflessione costruttiva;
   - alla relativa comunicazione e informazione.

e) Produce pubblicazioni e materiali informativi sulle tematiche di interesse.

f) Ricerca documentazione e raccoglie libri, riviste e materiale specialistico sulle tematiche di interesse ed effettua la relativa attività di prestito all'utenza.

g) Promuove, di concerto con l'Amministrazione Comunale, iniziative di approfondimento ai compiti istituzionali del Centro e collabora alla realizzazione di iniziative a valenza culturale, sociale, educativa e di comunicazione messe in opera dal Comune e da ogni altro soggetto, locale e non.

h) Costruisce reti informative e di collaborazione con associazioni, enti, soggetti operanti con il mondo femminile.

i) Rinnova e mantiene aggiornato il sito web del Centro Donna, pubblicando informazioni e notizie sugli argomenti di competenza e sulle altre iniziative nelle quali il Centro è coinvolto.

j) Offre consulenza psicologica gratuita alle vittime di disagio psicologico causato da maltrattamento, violenza, stalking; accompagnamento del percorso di fuoriuscita dalla problematica e reinserimento sociale, nonché attività di orientamento e accompagnamento lavorativo alle vittime di maltrattamento e violenza, eventualmente anche attraverso sportelli di ascolto sperimentale presso i Quartieri.

k) Effettua, ricerche e monitoraggi di tipo quantitativo e qualitativo sull'utenza che ha frequentato il servizio e sul gradimento dello stesso, presentando:

   - entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, riportante valutazioni e approfondimenti, nonché suggerimenti e proposte operative da sottoporre all'Amministrazione Comunale.

   - semestralmente: un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese nei due semestri dell'anno, comprensivo della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza e dei servizi.

   - annualmente: almeno una relazione sul gradimento da parte dell'utenza sulla qualità dei servizi di sportello e un rilevamento tramite questionario da sottoporre a studenti ed insegnanti sulla rilevanza dei moduli di Intervento educativo negli istituti scolastici a scopo informativo.

l) Raccoglie, seleziona ed immette nella Banca Dati di cui dispone le informazioni relative alle attività del Centro; realizza ed aggiorna gli archivi cartacei ed informatizzati, i dossier dei settori di informazione; organizza, ordina e aggiorna i materiali e i documenti per di consultazione; progetta e produce materiale informativo suddiviso per temi in relazione ai

bisogni dell'utenza.

m) Offre consultazione guidata che consiste nel mettere a disposizione dell'utente una serie di materiali e strumenti per la ricerca autonoma delle informazioni desiderate.

n) Fornisce risposte personalizzate, nelle forme del colloquio, per rispondere sia ai bisogni informativi che di orientamento dell'utente anche attraverso consulenze con approfondimento delle tematiche di interesse che richiedono una specializzazione maggiore di tipo settoriale.

o) Effettua attività educative nelle scuole di ogni livello del territorio di riferimento, anche attraverso incontri laboratoriali nelle classi, momenti formativi di confronto con i docenti;

p) Svolge un costante lavoro di sensibilizzazione e di prevenzione sui temi oggetto del servizio, soprattutto verso le fasce più giovani e deboli della comunità, nei loro contesti educativi e di socializzazione di riferimento.

2.2 - Modalità di apertura e di relazione con gli utenti

1. La gestione del Centrodonna/Informadonna è assegnata all'operatore economico affidatario, il quale vi provvederà con proprio personale qualificato e con le proprie capacità organizzative, come da offerta presentata in sede di gara, secondo le modalità e i programmi definiti dalla stazione appaltante nel presente capitolato, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione e dei collaboratori da esso delegati. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'operatore economico affidatario, il quale è l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.

2. L'orario di apertura al pubblico previsto è di **diciotto ore settimanali**, nei soli giorni feriali, così articolato:
- mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00;
- martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

3. In tali orari dovrà essere garantita la presenza di almeno un operatore, con possibilità di effettuare attività di redazione, sensibilizzazione o altra attività concordata e autorizzata dal Dirigente Scuola, Sport e Partecipazione, o suo delegato, qualora l'affluenza dell'utenza lo consenta.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere le giornate e gli orari di apertura al pubblico sulla base dei dati di affluenza dell'utenza, senza che l'operatore economico affidatario abbia nulla a pretendere a parità di ore settimanali.

5. Il servizio richiesto comprende anche le attività di back office: ricerca, raccolta, redazione, classificazione e ordinamento di informazioni e dati, anche ricorrendo a sistemi di archiviazione tramite tecnologie informatiche, e di sensibilizzazione, necessarie per provvedere al costante aggiornamento del servizio, per un impegno indicativo presunto di almeno 14 ore settimanali.

6. È prevista la chiusura del Centrodonna/Informadonna per un periodo complessivo di cinque settimane l'anno, in coincidenza con le festività natalizie, pasquali e di ferragosto, la cui articolazione annualmente dovrà essere comunicata al Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione. Resta in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di rideterminare il numero di settimane annue di apertura del Centro, oppure di stabilire differenti giornate di chiusura, dandone preventiva comunicazione scritta all'operatore economico affidatario. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà definito in proporzione al valore totale dell'appalto.

2.3 - Personale

1. L'operatore economico affidatario si obbliga ad assegnare al Centrodonna/Informadonna, e a mantenere, per tutta la durata del periodo contrattuale, due operatori in possesso della formazione culturale e del titolo di studio necessari per le mansioni da svolgere, in particolare: diploma di laurea in area umanistica, socio-psico-pedagogica, letterario-filosofica e politico-

giuridica ed in conformità all'offerta presentata in fase di gara.

2. Uno dei due operatori, a discrezione dell'operatore economico affidatario, assumerà il ruolo di coordinatore nonché di referente dell'operatore economico affidatario nei confronti della stazione appaltante per quanto attiene all'esecuzione del contratto di appalto.

3. Il personale assegnato al Centrodonna/Informadonna (coordinatore ed operatore) saranno nominati dal Legale Rappresentante dell'operatore economico affidatario quali incaricati di trattamento dei dati personali utilizzati per le attività istituzionali del Centro, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, così come previsto all'art. 31 del presente Capitolato.

4. Il personale assegnato al Centrodonna/Informadonna dovrà osservare comportamenti corretti nei confronti dell'utenza, fornire con imparzialità e responsabilità le informazioni, osservare l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto all'anonimato degli utenti qualora richiesto.

5. La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti da parte del personale assegnato.

6. La stazione appaltante su indicazione del Responsabile del Procedimento, può richiedere la sostituzione, da valutare in contraddittorio con il referente dell'operatore economico affidatario, delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto, vengano meno al dovere dell'imparzialità dell'informazione e non offrano sufficienti garanzie di riservatezza.

7. L'operatore economico affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.4 - Localizzazione del centro e attrezzature

1. Il servizio dovrà essere svolto presso i locali ubicati in Cesena (FC) Via Aldini, 26, con la strumentazione (mobili e attrezzature d'ufficio, compresi gli apparecchi di fotoriproduzione e la strumentazione informatica) dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale, già presenti negli spazi stessi, nonché con le ulteriori risorse strumentali e documentali aggiuntive offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario.

2. In caso di individuazione di nuove sedi, il servizio dovrà essere reso presso gli eventuali nuovi locali che l'amministrazione individuerà durante il corso di esecuzione del contratto.

3. È inoltre obbligatoria l'effettuazione di un **sopralluogo**, in presenza di personale del Comune di Cesena (Settore Scuola, Sport e Partecipazione) per la sede del Centro Donna/Informadonna. Al momento del sopralluogo verrà consegnato elenco/inventario dei beni presenti. Di detto sopralluogo l'Amministrazione rilascerà apposita attestazione.

4. Un apposito verbale di consegna, redatto e aggiornato periodicamente dalla stazione appaltante di concerto con l'Appaltatore, che si impegna a dare comunicazione di ogni eventuale variazione, sarà sottoscritto da entrambe le parti, e conterrà l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti. L'appaltatore si intende obbligato ad un uso diligente delle stesse ed alla loro riconsegna, alla scadenza del presente contratto, in perfetto stato di funzionamento. La stazione appaltante ha la facoltà di disporre in relazione a ciò, ispezioni e controlli.

5. I contenuti informativi inseriti e aggiornati nelle banche dati utilizzate, informatiche e cartacee, nonché tutto il materiale prodotto, raccolto o acquisito nelle normali attività di gestione dei servizi sono proprietà del Comune e rimarranno tali anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

2.5 – Oneri a carico del Comune di Cesena

1. Sono a carico del Comune di Cesena i seguenti oneri:

- manutenzione e utenze varie (gas, acqua, telefono, elettricità);
- mobili e attrezzature d'ufficio, compresi gli apparecchi di fotoriproduzione dati in dotazione e la loro manutenzione;
- spese di cancelleria, stampa e spedizione postale, in base alle disponibilità di bilancio.

2.6 - Obblighi a carico dell'operatore economico affidatario

1. L'operatore economico affidatario si obbliga a:

a) garantire il servizio come analiticamente descritto agli articoli precedenti e come previsto nel progetto di gestione presentato in sede di gara;

b) mantenere in servizio il personale definito e provvedere, con tempestività, alla sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con personale avente le medesime caratteristiche;

c) garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;

d) assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;

e) farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti, con particolare attenzione alle funzioni legate ai servizi informatizzati;

f) farsi carico dell'aggiornamento degli archivi, provvedendo all'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate, abbonamenti a riviste, giornali, guide e quant'altro sia necessario al continuo aggiornamento delle informazioni;

g) disporre o dotarsi di un sistema informativo e di una banca dati strutturati appositamente per i Centri Informadonna e capaci di dare risposte aggiornate in tempo reale sulle tematiche di interesse del Centro , così come definite all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 3 - Durata

1. L'appalto ha la durata di anni cinque a decorrere dal 1 aprile 2018 fino al 31 marzo 2023.

2. La stazione appaltante si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo del servizio posto a base di gara è definito in € 225.409,84 (Euro duecentoventicinquemila quattrocento novemila/84), IVA esclusa, di cui € 1.000,00 (Euro mille/00), non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza finalizzati alla formazione di base necessaria ad adempiere alle attività previste dall'appalto del servizio, per un corretto utilizzo delle strutture.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che trattandosi di servizi non soggetti a DUVRI i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

3. Si precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nel modello

di offerta economica, il costo relativo alla sicurezza preventivato.

Art. 5 - Quinto d'obbligo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e la remunerazione, qualora l'attività sia quantificabile in ore di lavoro, sarà determinata sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all'operatore economico affidatario, del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell'ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l'attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contradditorio fra le parti.

3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Faranno parte del contratto:
   a) il presente Capitolato Speciale
   b) il bando di gara
   c) l'offerta dell'Operatore economico (economica e progettuale / tecnica).

Art. 7 - Cessione di contratto e di credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Domicilio dell'Operatore economico e referenti

1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

2. L'Operatore economico deve comunicare altresì alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Art . 9 - Cauzioni e garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, l'Operatore economico affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte del servizio, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs stesso, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs stesso, in caso di ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione definitiva dovrà essere predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.

3. Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Così come previsto dall'art. 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. L'Operatore economico è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione della stazione appaltante.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

2. L'Operatore economico dovrà assicurare nei riguarda dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

3. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

ART. 11 - Garanzia assicurativa

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. È obbligo dell' Operatore economico affidatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00

(tre milioni di Euro).

4. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

5. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio.

6. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 12 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 **non** sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con modalità e le tempistiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 14 - Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo che la stazione appaltante pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara. Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera ddddd) del Codice dei contratti.

2. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate trimestrali, ciascuna in misura del 25% (venticinque per cento) dell'importo annuale dovuto.

3. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

4. L'operatore economico si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Responsabile dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere all'operatore economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico

sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile dell'esecuzione che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione.

5. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

6. L'importo netto di ciascuna fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

7. Ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

8. La regolare esecuzione del servizio prestato sarà verificata con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

9. Ciascuna fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

10. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica del rendiconto di al comma 5, previa acquisizione del DURC.

11. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

12. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 15 – Ritenute e Svincolo

1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante dell'"attestazione di regolare esecuzione" (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

3. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Cesena direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Cesena, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga il Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

5. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, per le quali sia instaurato il

processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
   a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche ;

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
   - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
   - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi

momento.

Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, anche attraverso il ricorso al referente che sarà indicato dal Comune di Cesena, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e RUP.

4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 18 - Penali

1. In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, verranno applicate le seguenti penali:

a) chiusura e/o inattività del servizio causata da assenza degli addetti: € 400 al giorno;
b) inosservanza degli orari di apertura al pubblico e di servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 100 per ogni mancanza;
c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 300.
d) riduzione del servizio, fuori dal caso di cui all'art. 21, con presenza di un numero di operatori inferiore a quello previsto all'art. 2: € 150 al giorno.

2. Si rimanda all'art. 26 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Per ottenere il pagamento delle penalità, la stazione appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

6. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

7. Resta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni,

che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

Art. 19 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

2. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

Art. 20 - Pagamenti subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore.

3. Qualora l'Operatore economico affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 22 – Modifiche e Varianti

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,

2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che

dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

Art. 23 – Prestazioni non previste

1. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 24 - Certificato di pagamento

1. La stazione appaltante effettua periodicamente i necessari accertamenti sulla conformità nell'esecuzione del servizio e rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture dell'appaltatore, con riferimento a quanto precisato all'articolo 14, con le modalità previste dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 (novanta) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale il Comune di Cesena formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Cesena riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell' Operatore economico senza giustificato motivo;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
g) grave non rispondenza delle prestazione effettuate alle specifiche di cui all'articolo 2;
h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 9 "Cauzioni e garanzie";
i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 16, "Tracciabilità dei flussi finanziari", del presente Capitolato speciale.
k) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Cesena dispone la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In caso di risoluzione il Comune di Cesena provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

6. Saranno poste a carico dell'operatore economico inadempiente o fallita le nuove spese di gara e di pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

7. L'operatore economico affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dal Comune di Cesena, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune, Profilo del Committente.

Art. 27 - Recesso da parte della stazione appaltante

1. Fatta salva la normativa sul recesso di cui all'art. 1 comma 13 della Legge n. 135 del 7/8/2012, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 28 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico

1. Sono a carico dell' Operatore economico, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell' Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

3. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 30 - Riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Operatore economico affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. Le notizie relative all'attività della stazione appaltante, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla stazione appaltante.